



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 3 agosto 2015 n.11

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 7, comma 4, della Legge 25 aprile 2014 n.67;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 14 luglio 2015;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO STUDENTI - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I - ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Art. 1

(Iscrizione al primo anno dei corsi di studio)

1. All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve essere in possesso dei titoli richiesti per l'iscrizione, salvo diversa disposizione contenuta nel relativo bando.
2. Il termine di scadenza per l'iscrizione ai corsi di laurea senza obbligo di test di ammissione è fissato al 31 ottobre di ciascun anno, salvo casi eccezionali debitamente comprovati.
3. Il termine di scadenza per l'iscrizione a corsi di laurea magistrali senza obbligo di test di ammissione è fissato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
4. Per i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale a numero programmato le scadenze sono determinate dai criteri di ammissione previsti dal relativo bando.
5. Laddove i termini di scadenza coincidano con la giornata del sabato, della domenica o di giorni festivi, essi vengono automaticamente posticipati alla mezzanotte del primo giorno lavorativo successivo.
6. Ove il corso di laurea lo richiede, in virtù dell'accesso a numero programmato, è prevista una quota di contribuzione per preiscrizione.

Art. 2

(Iscrizione con riserva per corsi di laurea magistrale)

1. Lo studente che prevede di laurearsi nelle sessioni di febbraio e/o aprile dell'anno accademico di riferimento, può iscriversi nella modalità "con riserva" al corso di laurea magistrale.

2. Lo studente iscritto “con riserva” non può sostenere esami del corso di laurea magistrale fintantoché non abbia conseguito la laurea triennale.
3. Lo stesso è tenuto al versamento della prima rata delle tasse universitarie del corso di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell’anno accademico di riferimento.
4. Qualora lo studente iscritto “con riserva” non riesca a laurearsi nella sessione straordinaria, il versamento della prima rata delle tasse sarà destinato all’iscrizione al relativo ulteriore anno del corso di laurea triennale.

Art. 3

(Iscrizione agli anni successivi dei corsi di studio)

1. Lo studente è tenuto a iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo al primo sino al conseguimento del titolo di studio nei termini previsti dall’articolo 1.
2. L’iscrizione agli anni accademici successivi al primo si perfeziona con il pagamento della prima rata della quota di contribuzione studente.
3. Eventuali condizioni per l’iscrizione agli anni successivi fissate dai regolamenti didattici dei corsi di studi devono essere soddisfatte prima dell’inizio dell’anno accademico a cui lo studente chiede di iscriversi. In caso contrario lo studente deve ripetere l’iscrizione al medesimo anno.

Art. 4

(Iscrizione di studenti fuori corso)

1. Gli studenti che non hanno completato il corso di studi, pur essendo stati iscritti a tutti gli anni di corso previsti, vengono iscritti in qualità di fuori corso.
2. Lo studente fuori corso deve versare le tasse di iscrizione annuali nei termini previsti.
3. Lo studente che ritenga di poter completare il corso di studi durante l’ultima sessione di laurea dell’ anno accademico di riferimento può chiedere di non versare alcuna rata per l’anno accademico successivo.
4. Nel caso in cui il suddetto studente non termini il corso di studi entro l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico di riferimento, la scadenza per il pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno con rata unica, viene fissata con quella dell’ultima rata, con applicazione della mora, se versata in ritardo. Qualora lo studente fuori corso versi quanto dovuto non in rata unica, ogni rata verrà gravata della mora relativa, se versata in ritardo.

Art. 5

(Iscrizione a singoli esami)

1. Dietro presentazione di apposita domanda, uno studente può iscriversi a singoli esami del corso di laurea.
2. L’importo della quota annuale di contribuzione per singoli esami è stabilito dal Consiglio dell’Università, che potrà destinarne un’eventuale quota alle strutture.

Art. 6

(Quote di contribuzione studenti)

1. Il Consiglio dell’Università stabilisce con propria delibera l’importo della quota annuale di contribuzione degli studenti per l’iscrizione a ciascun corso di laurea e altri importi dovuti per servizi e more.

2. L'importo della quota è fisso ed indipendente dall'ammontare del reddito e dalla posizione dello studente (in corso, ripetente, fuori corso).
3. La quota di contribuzione degli studenti viene corrisposta, salvo casi eccezionali, in tre rate, con scadenza 31 ottobre per la prima rata, 31 gennaio per la seconda rata e 30 aprile per la terza rata.
4. Tutti gli studenti che procedono all'immatricolazione, che rinnovano all'iscrizione agli anni successivi al primo o che si iscrivono a prove di ammissione a corsi di laurea devono procedere al pagamento della relativa quota di contribuzione utilizzando le modalità indicate dall'Ateneo.

Art. 7

(Modalità di iscrizione per Studenti stranieri già residenti in Italia e UE)

1. Gli studenti in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato da istituti e scuole stranieri, dovranno allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione:
 - a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
 - b) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferição o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..).
2. Il titolo di studio estero deve avere allegati, la traduzione, la legalizzazione, la dichiarazione di valore del titolo di studio, nonché la conversione del voto di diploma in centesimi, eseguiti attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane.
3. Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, lo studente deve presentare inoltre:
 - a) un certificato che attesti la frequenza di qualunque corso integrativo post-secondario;
 - b) il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario.
4. In caso di richiesta di iscrizione con riconoscimento di percorsi accademici parzialmente compiuti all'estero, occorre allegare le certificazioni dei singoli esami superati accompagnate da documenti ufficiali relativi ai programmi degli stessi, ai fini di un loro eventuale riconoscimento.

Art. 8

(Incompatibilità)

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio.
2. Il rilievo dell'iscrizione contemporanea comporta la decadenza dal secondo corso di studio a cui ci si è iscritti e l'annullamento degli esami sostenuti.

TITOLO II – MODIFICHE ALLA CONDIZIONE DI STUDENTE

Art. 9

(Trasferimento in uscita)

1. La domanda di trasferimento, predisposta su apposito modello, deve essere presentata al Rettore, tramite la Segreteria Studenti, a partire dalla data di apertura delle immatricolazioni e fino al 31 ottobre di ciascun anno, allegando:
 - a) il libretto universitario;
 - b) il nulla osta dell'università di destinazione, qualora lo studente intenda trasferirsi ad un corso di laurea a numero programmato;

- c) quietanza di versamento delle spese di procedura amministrativa, da versare utilizzando le modalità indicate dall'Ateneo e specificando chiaramente la causale "Trasferimento" con indicati nome e cognome dello studente.
2. Prima di effettuare la richiesta di trasferimento, lo studente deve verificare che tutti gli esami sostenuti siano correttamente registrati. Dal momento della presentazione della domanda di trasferimento, lo studente non può sostenere alcun esame.
3. Il trasferimento può essere accolto solo qualora lo studente risulti in regola con il pagamento di tutti gli importi dovuti.

Art. 10

(Trasferimenti in ingresso)

1. La domanda di trasferimento in ingresso, predisposta su apposito modello, allegando tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata al Rettore, tramite la Segreteria Studenti, dalla data di apertura delle immatricolazioni fino al 31 ottobre di ciascun anno.
2. Il trasferimento degli studenti provenienti da altre Università viene approvato dagli Organismi preposti per ciascun corso di laurea e l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) sarà effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi degli esami sostenuti. A seguito di tali verifiche verrà indicato il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione.

Art. 11

(Passaggi di corso)

1. Per passaggio di corso si intende il passaggio da un corso di studio ad un altro erogato all'interno della stessa Università.
2. La domanda di passaggio di corso, predisposta su apposito modello, allegando tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata al Rettore per il tramite della Segreteria Studenti, dalla data di apertura delle immatricolazioni fino al 31 ottobre di ciascun anno.
3. Il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio viene approvato dagli Organismi preposti per ciascun corso di laurea e l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti e degli esami sostenuti sarà effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi. A seguito di tali verifiche verrà indicato il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione.

Art. 12

(Sospensione)

1. Lo studente iscritto a corsi di laurea può chiedere la sospensione per un solo anno accademico, esclusivamente per i seguenti motivi debitamente certificati:
- a) in caso di nascita di un figlio per l'anno accademico corrispondente; la richiesta può essere inoltrata da entrambi i genitori;
 - b) per l'anno in cui si è svolto servizio militare o civile;
 - c) a causa di impedimento psico-fisico o per gravissimo motivo familiare.

Art. 13

(Interruzione degli studi)

1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno due anni accademici, al di fuori dei casi di cui all'articolo precedente, interrompe gli studi.

2. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione deve presentare domanda di ricongiunzione della carriera e versare una quota di contribuzione ridotta per “ricognizione”, per ogni anno accademico di interruzione;
3. Nel periodo di interruzione, lo studente non potrà sostenere esami, richiedere certificati, presentare domanda di laurea.

Art. 14
(Decadenza)

1. Coloro i quali abbiano intrapreso un corso di studi universitari senza conseguire la laurea o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi, e non sostengano esami per otto anni accademici consecutivi e che non abbiano avanzato alcuna richiesta di ricognizione, decadono dallo status di studente e devono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.
2. Il termine di decadenza si interrompe nel caso in cui lo studente avanza richiesta di ricognizione e sostiene un esame, anche con esito negativo, purché ne risulti la verbalizzazione.
3. Non incorre nella decadenza dallo status di studente chi è in difetto del solo esame finale di laurea.

TITOLO III – FORME DI AGEVOLAZIONE

Art. 15
(Esoneri)

1. Dietro espressa domanda del richiedente, il Consiglio dell'Università può concedere l'esonero totale dal versamento della quota annuale di contribuzione:
 - a) agli studenti che hanno superato il 65 anno di età;
 - b) agli studenti con grado di invalidità uguale o superiore al 66% indipendentemente dalle condizioni economiche e di merito;
 - c) l'esonero parziale dal versamento della quota annuale di contribuzione (nella misura del 50% dell'importo totale);
 - d) agli studenti con grado di invalidità compreso fra il 34% e il 65% indipendentemente dalle condizioni economiche e di merito.
2. L'invalidità deve essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente che dovrà essere presentata al momento dell'immatricolazione e ripresentata alla scadenza del certificato e/o nel caso in cui dovesse cambiare la percentuale di invalidità.

Art. 16
(Rimborsi quote di contribuzione)

1. E' consentito il rimborso totale solo a coloro che ripetono erroneamente lo stesso pagamento o che effettuano un versamento superiore al dovuto.
2. E' consentito il rimborso parziale (50%) della prima rata di immatricolazione agli studenti che versano l'importo ma non formalizzano l'iscrizione al primo anno con la consegna della documentazione richiesta alla Segreteria Studenti e a coloro che, entro i termini previsti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrali, non conseguano i titoli di laurea triennali.
3. E' altresì consentita la restituzione nel caso in cui lo studente *fuori corso* versi una o più rate ma poi riesca a laurearsi entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento.

4. La richiesta di rimborso va presentata al Rettore per il tramite della Segreteria Studenti entro 30 gg. dalla data di pagamento, dichiarando la descrizione della motivazione e allegando la ricevuta del pagamento all'importo oggetto di richiesta di rimborso.
5. In caso di versamenti errati per difetto, l'Università emetterà un bollettino di conguaglio.

Art. 17

(Assegni di merito a concorso)

1. Laddove siano disponibili risorse dovute a finanziamenti ad hoc potranno essere erogati Assegni di merito.
2. Per accedervi è necessario essere in possesso degli specifici requisiti previsti dai Bandi di concorso e presentare la domanda entro le prescritte scadenze.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Andrea Belluzzi – Roberto Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini